

ASLBA

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N.	0849
Del	30 GIU. 2020

OGGETTO Presa d'atto ed esecuzione della sentenza n. 1714 del 15 aprile 2019 e della sentenza n. 364 del 21/01/2020 del Tribunale di Bari – Sezione Lavoro.

Il Direttore Generale

Vista la deliberazione n. 1492/DG del 05/09/2018 con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata, dal Direttore AGRU, che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità, considera e determina quanto segue.

Premesso che la sig.ra D.N.V. (matricola n. 2502330) e la sig.ra D. T. L. (4043127), hanno promosso ricorso al Tribunale di Bari – Sezione Lavoro – chiedendo che fosse dichiarata l'illegittimità dei contratti a termine e delle successive proroghe stipulate con l'ASL BA, la conversione dei contratti da tempo determinato a tempo indeterminato con contestuale condanna al risarcimento del danno, o in via subordinata la condanna della stessa Azienda al risarcimento del danno;

Preso atto delle sentenze n. 1714/2019 del 15/04/2019 e n. 364/2020 del 24/01/2020 passate in giudicato, con le quali il Tribunale di Bari sez. Lavoro, così provvede: in parziale accoglimento dei ricorsi, *accerta e dichiara la nullità della clausola di apposizione del termine contenuta nei contratti di lavoro stipulati dalle parti e delle relative proroghe; condanna la ASL BA, al risarcimento dei danni in favore delle ricorrenti nella misura corrispondente a 3 mensilità per la sig.ra D.N.V. e di 3,5 mensilità per la sig.ra D.T.L. dell'ultima retribuzione di fatto percepita, oltre interessi e rivalutazione nei limiti di legge dalla data delle presenti sentenze e fino all'effettivo soddisfo; rigetta per il resto il ricorso; omissis;*


Visto il prospetto relativo al calcolo delle mensilità, predisposto dall'Area Gestione Risorse Umane, dovute alle ricorrenti;

Visto il prospetto relativo al calcolo degli interessi legali e della rivalutazione monetaria predisposto dall'Area Gestione Risorse Umane, dovuti alle ricorrenti;


Ritenuto, pertanto, di dover prendere atto delle sentenze n. 1714/2019 del 15/04/2019 e n. 364/2020 del 24/01/2020, del Tribunale di Bari – Sezione Lavoro, e di corrispondere alla sig.ra D.T.L. l'importo di €.=6.923,07= a titolo di indennità risarcitoria di importo pari a 3,5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre €.=41,18= a titolo di interessi legali dal dovuto al soddisfo, e alla sig.ra D.N.V. l'importo di €.=5.934,06= a titolo di indennità risarcitoria di importo pari a 3 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto oltre €.=35,30= a titolo di interessi legali dal dovuto al soddisfo, allo scopo di evitare gli ulteriori aggravii di costi che si determinerebbero per l'Amministrazione nell'ipotesi in cui la controparte agisca con l'esecuzione forzata del titolo, ma con espressa riserva di ripetizione delle somme liquidate con il presente provvedimento qualora, le stesse, per qualsiasi motivo, risultassero non dovute;

Dato atto che la rivalutazione monetaria per gli anni in discorso presenta segno negativo e quindi non si procede con la corresponsione;

Richiamata la nota prot. N. 21397/2020 della SBL, con cui si invita l'AGRU a procedere all'esecuzione;

L'Ass.te Amm.vo Dott.ssa Maria Gabriella Alemanno 

Il Dirigente Amm.vo AGRU Dott.ssa Letizia Veronico 

Il Direttore Area Gestione Risorse Umane Dott. Rodolfo Minervini 

Assunto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

Assunto quanto in premessa che qui si intende integralmente riportato e confermato

- a) di prendere atto delle sentenze n. 1714/2019 del 15/04/2019 e n. 364/2020 del 24/01/2020 del Tribunale di Bari – Sezione Lavoro;
- b) di dare esecuzione alle sentenze mediante la corresponsione alla sig.ra D.T.L. (matricola n. 4043127), della complessiva somma di €.=6.923,07= a titolo di indennità risarcitoria di importo pari a 3,5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali per complessivi €.=41,18= e alla sig.ra D.N.V. (matricola n. 2502330), della complessiva somma di €.=5.934,06= a titolo di indennità risarcitoria di importo pari a 3 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali per complessivi €.=35,30=; ma con espressa riserva di ripetizione delle somme liquidate con il presente provvedimento qualora, le stesse, per qualsiasi motivo, risultassero non dovute;
- c) di dare atto che l'importo complessivo del presente provvedimento pari a €.=12.933,61= è così rilevato in Contabilità Generale come specificato nella nota protocollo 276558 del 23/10/2019 avente ad oggetto "Utilizzo dei fondi rischi aziendali":
 - conto 230.120.00110 "Fondo rischi contenzioso personale dipendente" per complessivi €12.930,40=, di cui: €.=6.923,07= a titolo di indennità risarcitoria di importo pari a 3,5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto oltre €.=39,45= per interessi legali anni precedenti per la sig.ra D.T.L. ed €.=5.934,06= a titolo di indennità risarcitoria di importo pari a 3 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto oltre €.=33,82= per interessi legali

anni precedenti per la sig.ra D.N.V.; per €=1,73= per la sig.ra D.T.L. interessi anno in corso;
per €=1,48= per la sig.ra D.N.V. interessi anno in corso;

- d) di provvedere al rilascio della somma residua di cui al punto b) e, dunque, di imputare sul conto 764.110.00040 "Altri ricavi e proventi" la somma restante di quanto accantonato per la sig.ra D.T.L., pari ad €=23.035,75;
- e) di provvedere al rilascio della somma residua di cui al punto c) e, dunque, di imputare sul conto 764.110.00040 "Altri ricavi e proventi" la somma restante di quanto accantonato per la sig.ra D.N.V., pari ad €=24.030,64;
- f) di trasmettere copia del presente provvedimento a cura dell'Area Gestione Risorse Umane:
 - all'interessato per il tramite dello Studio Legale Studio Legale Avv.ti Mercurio Carlo e Bavaro Pasquale;
 - alla Struttura Legale ed alla GRF per gli adempimenti di propria competenza.

